

Codice A1610A

D.D. 20 marzo 2019, n. 91

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ENVIE (CN) - Inervento: Ristrutturazione fabbricato. Variante. Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore Margherita Baima
--



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/ 92 /2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo*

*Rif. n. 3036 /A1610A del 31/01/2019*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: ENVIE (CN)  
Intervento: Ristrutturazione fabbricato. Variante.  
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 31/01/2019, con nota prot. 244 del 18/01/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti sono relativi alla ristrutturazione di un fabbricato rurale, consistente nel rifacimento della copertura e nella costruzione di un locale uso magazzino in sostituzione di piccoli manufatti di cui è prevista la demolizione; l'edificio, risalente ai primi anni del 1900, è situato in area agricola del concentrico del Comune e costituisce uno dei nuclei di cascinali sparsi, di varia grandezza, posti nell'intorno del nucleo centrale edificato del comune di Envie,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. 11.100/ 92./2019A/A16.000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Envie (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

visto il progetto in precedenza autorizzato dal Comune in regime di subdelega, come da specifica competenza, ai sensi della vigente normativa di tutela paesaggistica,

considerato che il fabbricato ha subito diversi interventi nel corso del tempo non congruenti con l'originaria tipologia, la quale, nel complesso appare snaturata, anche a causa della presenza di alcuni bassi manufatti in stato di degrado,

preso atto che i lavori richiesti in variante non introducono modifiche sostanziali rispetto al precedente progetto autorizzato, e migliorano alcuni prospetti del fabbricato oggetto d'intervento, in quanto è prevista la demolizione di alcuni manufatti non originali,

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il portone d'accesso al magazzino, rappresentato sul prospetto Est della

Classif. 11.100/ 92 ./2019A/A16.000

tavola n.9/A " Sezioni e prospetti in variante", sia realizzato o rivestito in legno naturale;

- tutti i serramenti, nuovi o sostituiti, siano in legno naturale;
- Il nuovo tetto sia realizzato con l'orditura in legno, come descritto nella Relazione paesaggistica pervenuta, e il manto di copertura con tegole curve di laterizio, materiale idoneo all'originale tipologia del fabbricato oggetto d'intervento.

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Margherita Baima*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*  
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Allegato 2



Alessandria-Torino

6 MAR 2019

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del  
Territorio e Paesaggio

Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alla c.a. Arch. Giovanni Paludi

Ministero per i beni e le attività culturali  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA  
ASTI E CUNEO

Prot. n. 2613 Class. 34.10.06/189.20 All. NO

**OGGETTO:** Risposta al foglio prot. n. 4912 del 19/02/2019; Class. 11.00/92/2019A/A16.000

**AMBITO E SETTORE:** Tutela paesaggistica

**DESCRIZIONE:** ENVIE (CN). Via Fraire n. 11. Fg. 13, Mapp. 1346-167  
*Variante ad autorizzazione paesaggistica. Progetto per la demolizione con ricostruzione di parte di fabbricato e rifacimento tetto*

**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 25/02/2019  
protocollo entrata richiesta n. 2045 del 25/02/2019

**RICHIEDENTE:** Privato

**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)

**PROVVEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE

**DESTINATARIO:** Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione progettuale, fotografica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda la "Variante ad autorizzazione paesaggistica";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art 136, comma 1, lett. c) e d) (ex D.M. 01.08.1985) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la relazione **tecnica-illustrativa** trasmessa da codesta Regione Piemonte, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Ente risulta aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, confermando quale vincolante prescrizione quanto indicato dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

